

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Presidente del Consiglio
Didonè dott. Luca



Il Segretario Generale
Perozzo dott.ssa Chiara

E' copia conforme all'originale.

Piazzola sul Brenta, li 05 NOV. 2015

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Bruni Dott. Enrico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

N° Rep..... Albo Pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15

05 NOV. 2015 20 NOV. 2015

giorni consecutivi dal al

Il messo comunale
Paolo Pirolò

File firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami ed è divenuto esecutivo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, a norma dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Piazzola sul Brenta, _____

Il Segretario Generale
Perozzo dott.ssa Chiara

N. 43 di reg.
del 30.09.2015



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 611 E SS, DELLA LEGGE N°190/2014.

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di settembre alle ore 20.45, nella sala adibita all'adunanza, previa convocazione con avviso scritto n°13631 di prot. in data 24 settembre 2015 tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

1. ZIN ENRICO ALFONSO MICHELE
2. FAVARIN LAURA
3. MALAMAN FABIO
4. RUFFATO LAURA
5. BERGAMIN FEDERICO
6. BELLOT ROMANET FEDERICO
7. VARINI MARTINA
8. PANIZZOLO CESARE
9. BIASIO MASSIMO
10. DIDONÈ' LUCA
11. TONELLO CRISTIAN
12. CATTIN ROBERTA ANTONIA
13. BROCCA ENRICO PAOLO
14. SEGATO MARILENA
15. PIN GIUSEPPE
16. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE
17. MENEGHELLO SABRINA

	Presenti	Assenti
1.	X	
2.	X	
3.	X	
4.	X	
5.	X	
6.	X	
7.	X	
8.	X	
9.	X	
10.	X	
11.	X	
12.	X	
13.	X	
14.	X	
15.	X	
16.		A.G.
17.	X	

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 16

Consiglieri in carica n. 17
Consiglieri assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Perozzo Chiara, che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Sig. Didonè dott.Luca nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 16/bis dello Statuto, assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all'ufficio di scrutatori i Sigg. Cattin Roberta, Meneghello Sabrina, Tonello Cristian.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 611 E SS, DELLA LEGGE N°190/2014

Il Presidente pone in discussione il presente argomento iscritto al n° 7 dell'ordine del giorno e invita il Sindaco a relazionare il punto all'ordine del giorno.

Il Sindaco provvede a dare lettura della parte delle premesse della proposta di delibera. Al termine riferisce che per quanto riguarda la società SE.T.A si è in fase di liquidazione in quanto deve essere incorporata alla società ETRA. Per quanto riguarda ETRA S.p.a. tutti i consiglieri conoscono la società quindi non si rende necessario dilungarsi. Per quanto riguarda la società Obiettivo sviluppo S.p.a. l'argomento verrà ampiamente discusso nel punto successivo che prevede la proposta di delibera di trasformazione della società da S.p.a. in S.r.l.

Il consigliere Meneghello chiede informazioni in merito ai componenti dell'attuale società SE.T.A. Chiede in particolare che fine faranno gli amministratori dell'attuale società a seguito dell'incorporazione in ETRA della società stessa.

Il Sindaco riferisce che la società doveva esistere perché gestiva il patrimonio, doveva rimanere perché si doveva studiare la modalità di assorbimento della stessa in ETRA S.p.a. Afferma che ora si è arrivati alla soluzione per l'approvazione del Piano Cottarelli. Entro il 31/12/2015 ci sarà la fusione per incorporazione della società SE.T.A. in ETRA. La società ha un consiglio di amministrazione e fino a che la società esiste devono permanere gli organi della società anche se attualmente delibera solo il bilancio e gestisce l'ordinaria amministrazione. Tra breve tempo la società verrà incorporata in ETRA e quindi i componenti del C.D.A. perderanno la carica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione s' ispira ai seguenti principi generali:
 - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
 - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa che si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
 - buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
 - tutela della concorrenza e del mercato.
- l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali avviano

un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 3, commi 27 e 28, della Legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) dispone che gli Enti Locali non possono costituire società aventi per oggetto beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere, o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- la norma impone di effettuare una ricognizione sulle partecipazioni azionarie che le Amministrazioni detengono e di giustificarne le finalità nel caso in cui si intenda mantenerle con delibera motivata da trasmettere alla competente Corte dei Conti;

CONSIDERATO CHE:

- la ratio della norma di cui all'articolo 3 comma 27 e seguenti della Legge n. 244/2007 in questione è quella di verificare se il Comune detiene partecipazioni societarie aventi ad oggetto produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali al fine di razionalizzare il proprio sistema di partecipazioni, ottimizzando il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione amministrativa e specificato che:

- a) per quanto attiene alla necessità che le società costituite o costituenti perseguano le finalità istituzionali del Comune, l'articolo 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente recita "*spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze*";
- b) per i servizi di interesse generale può farsi riferimento al diritto comunitario secondo il quale i servizi di interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico. Essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti la potestà pubblica (sicurezza, giustizia, ecc.) ed i servizi di interesse economico generale (trasporti, energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc.);
- c) l'articolo 112 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 definisce servizio pubblico locale "la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 79 del 05/06/2015 è stato predisposto il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ai sensi della normativa soprarichiamata, evidenziando che il Comune di Piazzola sul Brenta partecipa al capitale delle seguenti società:

- Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA, con una quota del 1,39%;
- Servizi Territorio e Ambiente SE.T.A. SpA, con una quota del 1,99 %
- STU "Obiettivo Sviluppo spa", con una quota del 19,90%

VISTO il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie” allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il citato comma 61e dell’art. 1 della legge 190/2014 che prevede che il piano, corredato di un’apposita relazione tecnica posta agli atti del presente provvedimento, sia trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e sia pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ente interessato;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesti dall’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VERIFICATA da parte del Segretario Generale, sensi dell’art. 97, comma 2 del DLgs. n. 267/2000, la conformità della proposta di deliberazione in oggetto, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

In conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 16 Consiglieri presenti e n. 15 consiglieri votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 15,

Astenuti: 1 (Meneghello)

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 611 e ss., il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che il Piano così approvato costituisce adempimento a quanto previsto sia dai commi 611 e 612 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 23.12.2014 sia a quanto previsto dai commi 27 e seguenti dell’art. 3 della Legge n. 244 del 24.12.2007 in materia di ricognizione delle partecipazioni;
- 3) **DI TRASMETTERE** il Piano alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- 4) **DI PUBBLICARE** il Piano nel sito Internet dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Quindi per l’urgenza di provvedere all’attuazione del piano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 16 Consiglieri presenti e n. 15 consiglieri votanti che dà il seguente risultato:


Favorevoli: 15,

Astenuti: 1 (Meneghello)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Il sottoscritto, quale responsabile del servizio interessato, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Piazzola sul Brenta, li 23 settembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Montecchio dott. Fabio



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Piazzola sul Brenta, li 23 settembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Montecchio dott. Fabio

